



14.01.2014

QUESITO:

Quesito: Chiosco con attività di somministrazione.

All'atto della verifica della sussistenza dei requisiti inerenti la sorvegliabilità relativa all'apertura di un pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande - chiosco - Tipologia A e B (superficie di somministrazione dichiarata mq. 05 e superficie complessiva mq. 06), è possibile "autorizzare" per tipologia A e B? e soprattutto può un chiosco non avere bagni essendo a tutti gli effetti pubblico esercizio? Preciso che nel caso in specie è stata autorizzato all'occupazione di suolo pubblico con posa di tavoli e panche.

RISPOSTA:

L'art. 27, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 114/98 stabilisce che "Ai fini del presente titolo si intendono:

a) per commercio sulle aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e **la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche**, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte"; pertanto, se il chiosco è installato su area pubblica, la normativa di riferimento deve rinvenirsi nel D. Lgs. 114/98, art. 28, comma 1, lett. a), relativo all'autorizzazione all'attività di commercio aree pubbliche con concessione di posteggio, perché il chiosco è equiparato a tutti gli effetti ad un posteggio su area pubblica.

L'autorizzazione alla vendita di prodotti alimentari abilita l'operatore commerciale anche alla somministrazione di tutti i prodotti alimentari posti in vendita, purchè in possesso dei requisiti morale e professionali, ex art. 71 del D. Lgs. 59/10, come modificato dal D. Lgs. 147/2012.

Per contro, precisiamo che il titolare del chiosco potrebbe essere autorizzato ad esercitare l'attività di somministrazione alimenti e bevande, ai sensi della legge 287/91, solo nel caso in cui i clienti possono accedere all'interno dello stesso e consumare i prodotti mediante le attrezzature del locale (tavoli, sedie, etc.).

Inoltre, proprio le ridotte dimensioni del chiosco, **“una superficie di somministrazione di mq. 05”**, e l'autorizzazione rilasciata per occupazione di suolo pubblico con posa di tavoli e panche, come indicato nel quesito, fanno comprendere che i clienti devono sostare solo all'esterno, non essendoci all'interno spazio sufficiente per gli avventori e per le attrezzature per il consumo sul posto.

Da quanto detto si evince che il titolare del chiosco non può essere autorizzato per nessuna tipologia di somministrazione, per attività di somministrazione ai sensi della legge 287/91 e, per conseguenza, non si debba accertare la sussistenza del requisito della sorvegliabilità per il locale ex D. M. 564/92.

Infine, è del tutto evidente che non sussiste neppure l'obbligo di disporre dei servizi igienici per i clienti.

C. te Michele Pezzullo